



Prot. 0294/28.SG.34.Mor

Roma, 13 marzo 2014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali

Corso Vittorio Emanuele II, 116

ROMA

OGGETTO: Consulta Sicurezza - Attivazione di forme pensionistiche complementari nel Comparto Difesa e Sicurezza – RICHIESTA RIAPERTURA TAVOLI NEGOZIALI

Previdenza complementare Anno Zero !

Con le sentenze n. 2907/2013 e n. 2908/2013 - entrambe emanate a seguito di ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi, rispettivamente, sulle sentenze n. 9186/2011 e 9187/2011 - il TAR Lazio (Sez. I bis) ha accolto la tesi dei ricorrenti (militari delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri) ordinando ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Amministrazione e l'innovazione di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cd. previdenza complementare entro il termine di 180 giorni e prevedendo – in caso di persistente inottemperanza – la nomina di un Commissario *ad acta*.

In particolare, il G.A. ha individuato il Commissario *ad acta* nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, il quale ha delegato, a sua volta, il Vice Direttore Generale del personale dello stesso Ministero.

Quest'ultimo, con formale richiesta di chiarimenti diretta al TAR – Sez. I bis – ha chiesto di conoscere se, alla luce dell'art. 7 del d.lgs. 195/95, la sua attività di Commissario *ad acta* possa essere limitata al solo personale della Difesa (Forze Armate e Arma dei Carabinieri) o debba coinvolgere anche le Forze di polizia ad ordinamento civile, con convocazione, pertanto, dei rappresentanti delle relative Organizzazioni sindacali.



Il TAR in questione, vista la richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario *ad acta*, negli indicati giudizi di ottemperanza ha inferito che *“Alla luce della disciplina, richiamata nella stessa nota del Commissario ad acta, ed in relazione al contenuto del tutto generico ed essenziale del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile individuare una prassi procedimentale ben definita. Al riguardo è possibile individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero Comparto Difesa e Sicurezza”*.

Premesso quanto sopra, si chiede di riprendere immediatamente la discussione in tema di previdenza complementare e di farlo senza ulteriori indugi.

Si tenga presente che esiste una legge dello Stato che riconosce la Specificità della nostra professione anche in materia pensionistica e previdenziale (art. 19 l. 183/2010) che viene puntualmente dimenticata !

Non solo !

Esiste una norma di legge che prevede l'istituzione dei fondi pensione al fine di colmare il danno economico derivante dal passaggio da un sistema pensionistico di tipo retributivo ad uno di tipo contributivo (legge 335/1995), e non è pensabile che a distanza di due lustri i Professionisti della Sicurezza sono ancora costretti a ricorrere al giudice per tentare di farsi riconoscere un diritto pieno ed esistente.

Si ringrazia dell'attenzione e si attende un IMMEDIATO ed IMPROCRASTINABILE riscontro.

Il Segretario Generale A. SAP

- Ernesto Morandini -

Il Segretario Generale SAPPE

- Donato Capece -

Il Segretario Generale SAPAF

- Marco Moroni -